



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF080

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	SPESOMETRO DEL 2° SEMESTRE 2018 – IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
RIFERIMENTI	ART. 21, DL N. 78/2010; AG. ENTRATE RISOLUZ. N. 104/2017
CIRCOLARE DEL	03/05/2019

Sintesi: in caso di omissione o irregolare trasmissione dello spesometro del 2° semestre 2018 in scadenza lo scorso 30 aprile è possibile regolarizzare la violazione ricorrendo al ravvedimento operoso. In particolare qualora la regolarizzazione avvenga entro il:

- 15 maggio la sanzione è pari ad 1/9 di 1 € per ciascuna fattura;
- dal 16 maggio al 29 luglio la sanzione è pari ad 1/9 di € 2 per ciascuna fattura;
- dal 30 luglio al 30 aprile 2020 la sanzione è pari a 1/7 di 2 € per ciascuna fattura.

Come noto con il **DPCM del 27/02/2019** erano state prorogate una serie di scadenze tra cui lo “Spesometro” (art. 21 DL 78/2010) relativo al **2° semestre 2018** (o del 3° e 4° trimestre 2018), originariamente fissato per il 28/02/2019 ma che, in seguito alla proroga, è **slittato al 30/04/2019**.

VECCHIA SCADENZA	NUOVA SCADENZA	ADEMPIMENTO
28/02/2019	30/04/2019	“Spesometro” (art. 21 DL 78/2010) relativo al 2° semestre 2018 (o del 3° e 4° trimestre 2018)

Ora trascorso il termine del 30/04 in caso di omessa o irregolare trasmissione della comunicazione in questione per il contribuente non resta che il **ravvedimento operoso**.

DATI DA INVIARE

La comunicazione riguardava tutte le **fatture**:

- emesse (anche se non registrate) e ricevute e registrate (comprese le bollette doganali)
- nonché le relative **note di variazione**.

La R.M. 87/2017 ha chiarito che la comunicazione dei dati delle fatture deve avvenire nel rispetto del principio di competenza; in particolare, per i dati delle:

- fatture emesse, la comunicazione dei dati deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento;
- fatture ricevute, la competenza sarà riferita alla data di registrazione del documento

DATI DA TRASMETTERE PER SINGOLA FATTURA

- ✓ i dati identificativi delle parti: cedente/prestatore e cessionario/committente
- ✓ la data del documento
- ✓ la data di registrazione delle operazioni passive: fatture ricevute e relative note di variazione
- ✓ il numero del documento
- ✓ la base imponibile
- ✓ l'aliquota Iva e l'Iva applicata; ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'Iva nel documento, la tipologia dell'operazione (es.: esente Iva art. 10, esclusa Iva 7-ter, ecc.).

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Le violazioni relative allo spesometro sono riferite alle singole fatture da indicarvi; in particolare:

- l'**omessa** comunicazione di una singola operazione
- la sua **errata** comunicazione (cioè per un importo maggiore o inferiore)

sono sanzionate come segue:

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

FATTURA	SANZIONE	SANZIONI PER OMESSA/ERRATA TRASMISSIONE DEI DATI		Rif
Omessa	Piena	✓ € 2,00 per ciascuna fattura ✓ con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre		art. 11 c. 2-bis D.Lgs. 471/97
Omessa	Ridotta 50%	Violazione corretta entro 15 gg successivi alla scadenza	- € 1,00 per ciascuna fattura - con un massimo di € 500 per ciascun trimestre	
Errata				

Esempio1

Il sig. Rossi, imprenditore, nel 2° semestre 2018 ha emesso 150 fatture.
In occasione dell'invio telematico dello spesometro del 2° semestre 2018:

- ha indicato solo 149 fatture;
- provvedendo ad inviare la 150° al 10/05/2019, dimenticando di procedere al ravvedimento.

L'ufficio irrognerà la sanzione di €. 1, posto che la correzione è intervenuta entro 15 giorni dal 30/04/2019.

Esempio2

Nell'Esempio1 precedente si ponga ora che l'intero invio dello spesometro del 2° semestre sia stato effettuato al 10/05/2019; in tal caso:

- sempre in assenza di regolare ravvedimento operoso
- l'ufficio irrognerà la sanzione di €. 1 x 180 fatture = €. 180.

Nota: in entrambi gli esempi il contribuente può avvalersi della definizione delle sanzioni in via breve, abbattendo la sanzione a 1/3 entro i 60 giorni successivi alla notifica dell'atto di irrogazione sanzioni.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nella RM 28/07/2017, n. 104/E, l'Agenzia ha riconosciuto:

- la possibilità di fruire del **ravvedimento** (art. 13 D.Lgs. n. 472/97)
- per regolarizzare l'omessa/errata comunicazione dei dati delle fatture in esame.

In particolare il ravvedimento è applicabile per la regolarizzazione effettuata

- entro il **15° giorno** successivo alla scadenza
- a **partire dal 16°** giorno successivo.

Nota: le **FAQ** disponibili nell'area "Fatture e corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia chiariscono che:

- ✓ nel caso in cui nel file inviato **non siano presenti tutte le fatture** è consigliato inviare **esclusivamente i dati delle fatture non ancora trasmessi**
- ✓ se i dati di una fattura sono trasmessi più volte in file differenti vengono accettati e memorizzati come se si trattasse di dati di fatture differenti (in tal caso i dati di una delle due fatture vanno annullati)
- ✓ non è possibile inviare nello stesso flusso i dati di fatture (emesse o ricevute) e i dati rettificativi di informazioni già inviate, relative ad altre fatture; è necessario effettuare 2 distinti invii
- ✓ nel caso di invio di un **file** con dati di più fatture, **scartato** per errori anche relativi ad una sola fattura, è necessario **trasmettere nuovamente l'intero file**
- ✓ nel caso di un file molto voluminoso scartato per un errore presente in una sola fattura con conseguente obbligo di trasmettere di nuovo tutto il file, è consigliato predisporre file di dimensioni ridotte.

Il ravvedimento operoso dello spesometro deve considerare:

- la **sanzione minima edittale** (che, come anticipato, risulta ridotta del 50% se la comunicazione viene sanata entro 15 giorni dalla scadenza dell'adempimento)
- gli **abbattimenti propri del ravvedimento**, assumendo come termine:
 - ✓ dei 90 giorni (per l'abbattimento a 1/9): il termine di invio dello spesometro
 - ✓ per gli ulteriori abbattimenti: la scadenza di presentazione del mod. Iva relativo all'anno cui si riferiscono le fatture dello spesometro.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it



ATTENZIONE: secondo l'orientamento costante dell'Agenzia, il ravvedimento si considera esperito al momento in cui risultino effettuati entrambi i seguenti adempimenti:

- "dichiarativo" (correzione dell'infedeltà/invio della comunicazione precedentemente omessa)
- versamento della sanzione (N.B.: è sempre meglio effettuare contemporaneamente tali adempimenti).

In tal senso, il ritardato versamento della sanzione (es: la comunicazione avviene entro 90 gg dal termine, ma il versamento solo entro 120 gg) dovrebbe far proseguire i termini per l'applicazione dell'abbattimento inferiore.

Tuttavia, tale concetto non è stato applicato alla liquidazione periodica, dove l'Agenzia ha ricollegato l'abbattimento al solo invio della comunicazione (anche se nel solo in caso in cui essa risulti "inglobata" nella dichiarazione Iva); è possibile che tale concetto sarà esteso anche allo spesometro.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa, proposta dalla stessa Agenzia con riferimento ad un'errata comunicazione riguardante 180 fatture, "riadattata" all'invio dei dati relativi al secondo semestre 2018.

Scadenza termine di presentazione	Correzione entro 15 giorni
30/04/2019	Entro il 15/05/2019
Perfezionamento ravvedimento operoso	Sanzione ridotta (1)
entro il 29/07/2019	€ 20,00 (180 x 1/9)
entro il 30/04/2020	€ 25,71 (180 x 1/7)
entro il 31/12/2024	€ 30,00 (180 x 1/6)
fino alla notifica dell'atto impositivo	€ 36,00 (180 x 1/5)

(1) L'importo della sanzione ridotta è riferita all'errata comunicazione di 180 fatture.

Troverà applicazione quasi sempre l'abbattimento del primo rigo (1/9 della sanzione), posto che il soggetto che procede a correggere i dati entro 15gg dalla scadenza tenderà ad effettuare nello stesso momento il ravvedimento. Le sanzioni dei rigi successivi potranno essere utilizzati nel ravvedimento laddove ciò non avvenga.

Esempio3

L'invio della comunicazione del 2° semestre 2018 viene effettuata in ritardo, il 2/05/2019; avendo provveduto con meno di 15 gg di ritardo, si applica la sanzione ridotta al 50%. Per quanto attiene il ravvedimento, l'abbattimento sarà a 1/9 se viene effettuato contestualmente all'invio tardivo o comunque entro il 29/07/2019 (entro 90gg). Laddove ci si dimentichi della sanzione, che viene versata solo il 30/08/2019, essa dovrà essere versata nella maggiore misura di 1/7.

Scadenza termine di presentazione	Correzione oltre 15 giorni
30/04/2019	Dal 16/05/2019
Perfezionamento ravvedimento operoso	Sanzione ridotta (1)
entro il 29/07/2019	€ 40,00 (360 x 1/9)
entro il 30/04/2020	€ 51,43 (360 x 1/7)
entro il 31/12/2024	€ 60,00 (360 x 1/6)
fino alla notifica dell'atto impositivo	€ 72,00 (360 x 1/5)

(1) L'importo della sanzione ridotta è riferita all'errata comunicazione di 180 fatture.



Nota: la riduzione ad 1/8 non può essere applicata in quanto con la proroga effettuata con il Dpcm 27/02/2019 la scadenza per la trasmissione dello spesometro è coincisa con quella dell'invio della Dichiarazione Iva 2019 periodo 2018.

CODICE TRIBUTO: la sanzione ridotta va versata tramite il mod. F24 utilizzando il codice tributo "8911"

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Esempio4	<p>Una società non ha inviato lo spesometro relativo al secondo semestre 2018 contenente 200 fatture. La società presenta lo spesometro il 12/05/2019 (<u>entro 15 giorni</u>).</p> <p>Potendo applicare la sanzione di € 1 per fattura, effettuando il relativo versamento entro 90 giorni la società beneficia della riduzione a 1/9.</p> <p>La sanzione ridotta è quindi pari a 22,22 (200 x 1/9).</p>
Esempio5	<p>Riprendendo l'Esempio4 precedente, si ponga ora che la società presenti lo spesometro il 25/05/2019 (<u>oltre 15 giorni</u>).</p> <p>Dovendo applicare la sanzione di € 2 per fattura, effettuando il relativo versamento entro 90 giorni la società beneficia della riduzione a 1/9.</p> <p>La sanzione ridotta è quindi pari a € 44,44 (400 x 1/9).</p>
Esempio6	<p>Una società abbia trasmesso in modo errato i dati di 40 fatture relative al 2° semestre 2018. La società invia i dati corretti il 10/05/2019 (<u>entro 15 giorni</u>).</p> <p>Potendo applicare la sanzione di € 1 per fattura, effettuando il relativo versamento entro 90 giorni la società beneficia della riduzione a 1/9.</p> <p>La sanzione ridotta è quindi pari a 4,44 (40 x 1/9)</p>